

A.C. 1455
ARTICOLO 3
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 612-ter in materia di diffusioni di immagini o video sessualmente espliciti)

Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

<<Art. 612-ter.

(Diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce.

Se il fatto previsto dal primo comma è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in ragione della separazione, del divorzio, della cessazione dell'unione civile ovvero della fine della relazione affettiva, si applica la pena della reclusione da due a sette anni.

Se in conseguenza del fatto di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona offesa, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata fino alla metà:

- 1) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- 2) se l'acquisizione delle immagini o dei video pubblicati o divulgati è stata realizzata all'insaputa della vittima.

Ai fini di cui al presente articolo, per immagini o video privati sessualmente espliciti si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di soggetti consenzienti, coinvolti in attività sessuali, ovvero qualunque rappresentazione degli organi sessuali per scopi sessuali, realizzati, acquisiti ovvero comunque detenuti in occasione di rapporti od incontri anche occasionali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.>>”.

Bartolozzi,

NOTA: Si estende la tutela delle vittime vulnerabili, in considerazione dell'avvenuta rapidissima diffusione di Internet, della rete e dei "social".

Vengono introdotte una nuova fattispecie di reato: la diffusione di testi o immagini a contenuto sessualmente esplicito (Sexting) e, quale aggravante ad effetto speciale, l'utilizzo di questi materiali a scopo di vendetta da parte del coniuge, del partner in ragione della cessazione del legame, sia esso matrimoniale di unione civile o di mera convivenza (Revenge Porn).

La fattispecie presa in considerazione con il presente disegno di legge è innanzi tutto quello del così detto "sexting primario", ovvero quel fenomeno in forza del quale il destinatario iniziale dell'immagine o del video li mette in circolazione, ponendoli a disposizione di una pluralità potenzialmente indeterminata di altri soggetti.

Quindi si disciplina il così detto "sexting secondario", punendo la condotta di chi, venuto in possesso del ridetto materiale contribuisce alla sua diffusione, ovvero non la impedisce (secondo comma).

È questa la questione della "viralità" dell'immagine o video diffusi: infatti, proprio la quantità di destinatari diviene essa stessa elemento che rende concreta ed amplifica la "gogna mediatica" in danno della vittima e ne aumenta la pericolosità sociale.

Così Come nel fenomeno del bullismo, ove l'atto bullistico è tale nella misura in cui esiste la comprimaria presenza di pubblico, passivo o connivente, del pari nel reato in questione la peculiare capacità offensiva è data dall'apporto di quei soggetti che contribuiscono o non impediscono la ulteriore divulgazione del materiale in questione.

Questo del sexting è una vera e propria moda tra i giovani ed anche tra i meno giovani.

Una recente indagine dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza ha rivelato che su un oltre 7.000 adolescenti italiani, il 4% dichiara di aver inviato foto e video di sé stesso (c.d. 'selfie') in atteggiamenti sessuali su WhatsApp, sui social network oppure mediante altri strumenti informatici.

La prassi, come detto, ormai dilagante della diffusione e divulgazione di tale materiale reca in sé conseguenze psicologiche devastanti per la vittima. Testimonianza ne sono i molteplici suicidi di giovani, in particolare donne, che hanno perso il proprio onore e decoro, in definitiva, la propria identità sociale, subendo il discredito connesso all'essere improvvisamente, *oberto collo*, una sorta di "porno" protagonisti del web.

Sino ad oggi l'ordinamento italiano non conosce lo specifico divieto, penalmente rilevante, che punisca tali condotte e che svolga al contempo una funzione special-preventiva: è proprio questa lacuna che il primo comma del nuovo articolo 612 - ter vuole colmare, punendo chi pubblica o divulga attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video privati sessualmente espliciti, comunque acquisiti, realizzati o detenuti, senza il consenso delle persone ivi rappresentate.

L'altro fenomeno disciplinato dalla presente disposizione, limitrofo a quello del sexting, è quello del così detto "*revenge porn*": la "vendetta porno". In questo caso la pubblicazione e la divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici di contenuti intimi ed espliciti, avviene a scopo di "vendetta".

Il "*revenge porn*" sovente segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzato come strumento di diffamazione con finalità ritorsive nei confronti delle vittime, prevalentemente donne.

Anche in questi casi le conseguenze, non solo psicologiche ma anche sociali, sono spesso devastanti per le vittime, anche per quelle che non arrivano al gesto estremo del suicidio.

Nella nuova fattispecie di reato che si intende introdurre con il presente emendamento, tale condotta è punita, quale aggravante ad effetto speciale - escludendola, in tal modo, dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti - della disposizione generale di cui al comma primo dell'introducendo articolo 612 - ter c.p., relativa al *sexting*.

Si prevede una pena da sei a dodici anni, nel caso in cui dalla illecita divulgazione di materiale intimo, derivi la morte della persona offesa.

In analogia a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 612- *bis* c.p., si prevede un aumento di pena fino alla metà, se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se l'acquisizione delle immagini e dei video pubblicati o divulgati sia avvenuta all'insaputa della PO.

Stessa struttura per la querela che ricalca quella disciplinata dall'art. 612-*bis* c.p.